

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2295 del 11/05/2018
Oggetto	DPR 59/2013 -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA AVL ITALIA SRL DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2354 del 09/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.31421/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "AVL ITALIA Srl" - Cavriago.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**AVL ITALIA Srl**" avente sede legale in Comune di **Borgaro Torinese – Via Lanzo n.181** – Provincia di Torino, concernente l'impianto per l'attività di **centro tecnico di prova e collaudo motori e veicoli** ubicato in Comune di **Cavriago – Via Nobel n.6** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/13275 del 13/11/2017 e successive integrazioni acquisite in data 19/01/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/1263 acquisito in data 31/01/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Cavriago con atto acquisito in data 11/12/2017 al prot.n.PGRE/14464 relativamente alla compatibilità urbanistica;

Visto il nulla-osta del Comune di Cavriago del 11/01/2018 acquisito con PGRE/338 del 12/01/2018, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Visto il nulla-osta acustico rilasciato dal Comune di Cavriago con atto acquisito in data 12/02/2018 al prot.n.PGRE/1737;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "AVL ITALIA Srl" ubicato nel Comune di **Cavriago – Via Nobel n.6** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-2527 del 26/07/2016 adottata da ARPAE per la Ditta "LANDI RENZO Spa" per la quale era stata successivamente presentata in data 28/07/2017 la richiesta di voltura a favore della Ditta "AVL ITALIA Srl".

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Allegato 3 – Nulla-osta acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**AVL ITALIA Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **centro tecnico di prova e collaudo motori e veicoli** nell'impianto ubicato in Comune di **Cavriago – Via Nobel n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – SALDATURA E SBAVATURA

EMISSIONE N.2 – EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO OFFICINA DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, METANO GPL O BENZINA

EMISSIONE N.12 – EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI ANALISI E TECNICI DI TARATURA SALE RULLI

EMISSIONE N.13 – EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI ANALISI E TECNICI DI TARATURA CELLE MOTORI

EMISSIONE N.17 – EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO PORTICO DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, BENZINA, METANO O GPL

EMISSIONE N.18 – SVUOTAMENTO E RIFORMAMENTO SERBATOI CON CARBURANTE CERTIFICATO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Luglio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Luglio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA E SBAVATURA	2500	13	30 min/g	Materiale Particellare	< 10	(1)
E2	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO OFFICINA DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, METANO GPL O BENZINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3÷E5	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, BENZINA, METANO O GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E6	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, BENZINA, METANO O GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E7÷E9	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO DA PROVE VEICOLI ALIMENTATI CON DIESEL, BENZINA, METANO O GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E10-E11	EMISSIONE EVACUAZIONE BLOWER SALA RULLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E12	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI ANALISI E TECNICI DI TARATURA SALE RULLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E13	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI ANALISI E TECNICI DI TARATURA CELLE MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E14	SFIATO CISTERNA STOCCAGGIO GASOLIO DA 5 MC.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15-E16	SFIATO CISTERNA STOCCAGGIO BENZINA DA 5 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E17	EMISSIONE EVACUAZIONE GAS DI SCARICO PORTICO DA PROVE MOTORI ALIMENTATI CON DIESEL, BENZINA, METANO O GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E18	SVUOTAMENTO E RIFORMAMENTO CON SERBATOI CARBURANTE CERTIFICATO	7000	11	Salt.	-----	----	(2)
(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento inferiore ad 1 h/g, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e variabile, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/13275 del 13/11/2017 e successive integrazioni acquisite in data 19/01/2018.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Con la presente autorizzazione si vogliono incorporare e modificare gli scarichi del civico n.6 dal civico n.2/4 ricompresi nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dall'A.R.P.A.E. SAC di Reggio Emilia con Prot. N. 2016-2527 del 26/07/2016. Gli scarichi riferiti al civico 2/4 sono in capo alla ditta LANDI RENZO S.p.A.

Gli scarichi idrici dello Stabilimento (civico 6) possono essere divisi nelle seguenti categorie:

- Scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi (S2 in planimetria).
- Scarichi acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti dello stabilimento (M in planimetria).
- Scarichi industriali di acque reflue provenienti dalle torri evaporative, dal sistema di climatizzazione (UTA), dai compressori, dall'addolcitore e dall'impianto di osmosi inversa (S1 in planimetria).

L'attività viene svolta all'interno del fabbricato al civico n.6 di via Nobel, suddiviso in uffici, officina, laboratori, sale prova motori e veicoli. Non vi sono attività svolte all'esterno e nell'area cortiliva non avviene lo stoccaggio di rifiuti o materiali che possano dare origine a dilavamento.

Nel sito sono presenti due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle bianche ed una per quelle domestiche ed industriali assimilate. Entrambe le reti sono dotate di disoleatore prima dello scarico in pubblica fognatura.

Prescrizioni

1. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
4. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

9. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 1.
11. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Nulla-Osta acustico.

Il **Comune di Cavriago** con atto acquisito al prot.n.PGRE/1737 del 12/02/2018, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio di prot.n.PGRE/1263 del 31/01/2018 esprime il proprio **nulla-osta acustico** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno (in particolare destinazione d'uso dei recettori limitrofi/adiacenti) dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- sulla base della tempistica proposta e nei tempi strettamente tecnici a seguito della realizzazione degli interventi di bonifica, deve essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un monitoraggio acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
- tale documentazione dovrà contenere una dettagliata relazione tecnico-descrittiva (materiali utilizzati, altezza-lunghezza, ecc.) delle opere di bonifica ambientale.
- in caso di criticità, la citata Relazione Tecnica dovrà indicare le eventuali/ulteriori opere di mitigazione acustica adottate ai fini del raggiungimento del rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.